



marzo 2026

# taxnews

*Informazioni sulle novità  
normative, di prassi e  
giurisprudenza*

imposte dirette | iva e imposte indirette

### ► Imposte dirette

- Decreto MIMIT 28.01.2026 - Proroga al 31.03.2026 dei termini per la presentazione delle comunicazioni di completamento degli investimenti «Industria 4.0»
- Consiglio dell'UE del 17.02.2026 - Aggiornamento da parte del Consiglio UE dei Paesi non cooperativi ai fini fiscali
- Provvedimento n. 33973 del 28.01.2026 - Aggiornamento delle linee guida sul rischio fiscale (regime di adempimento collaborativo)
- Provvedimento n. 42022 del 03.02.2026 - Disposizioni per l'attuazione del regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale per i contribuenti privi di requisiti
- Risposta ad interpello n. 40/2026 - Credito d'imposta per investimenti 4.0: comunicazioni irregolari, modalità di regolarizzazione e sanzioni
- Sentenza della Corte di Cassazione n. 1635 del 25.01.2026 - *Royalties*, ritenuta convenzionale, nozione di beneficiario effettivo
- Sentenza della Corte di Cassazione n. 1749 del 26.01.2026 ed Ordinanza n. 1750 del 26.01.2026 - Riporto delle perdite fiscali
- Ordinanza della Corte di Cassazione n. 3591 del 17.02.2026 - Esterovestizione, natura reale o fittizia della società estera

### ► IVA e imposte indirette

- Provvedimento n. 424470 del 31.10.2025 - Modalità operative per il collegamento tra POS e Registratori Telematici
- Risoluzione n. 7/E del 12.02.2026 e Risposta ad interpello n. 58/2026 - Detraibilità IVA assolta sui *transaction costs* nell'ambito delle operazioni di MLBO (*merger leveraged buy-out*) e modalità di recupero dell'imposta per le operazioni pregresse
- Sentenza del Tribunale UE del 11.02.2026 Causa T-689/2024 - Fatture a cavallo d'anno: termini per la detrazione dell'IVA per il cessionario o committente





## Decreto MIMIT 28.01.2026 - Proroga al 31.03.2026 dei termini per la presentazione delle comunicazioni di completamento degli investimenti «Industria 4.0»

Con il Decreto direttoriale del 28.01.2026, pubblicato sul sito del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, è stata disposta la proroga dei termini per la trasmissione delle comunicazioni di completamento degli investimenti in beni strumentali materiali nuovi 4.0 di cui all'art. 1, co. 1057-bis, L. n. 178/2020 come modificato dall'art. 1, co. 445-448, L. n. 207/2024.

Il Provvedimento, intervenendo sull'art. 2, co. 4, del Decreto direttoriale 15.05.2025, ha prorogato dal 31.01.2026 al 31.03.2026 il termine di presentazione delle comunicazioni di completamento in relazione agli investimenti effettuati entro il 31.12.2025. La proroga riguarda le imprese che hanno già prenotato e confermato le risorse tramite la piattaforma del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), ma che non hanno ancora trasmesso la comunicazione di completamento, adempimento indispensabile per rendere utilizzabile in compensazione il credito d'imposta.

Resta confermata, invece, la scadenza del 31.07.2026 per gli investimenti completati entro il 30.06.2026. Quest'ultimo termine riguarda gli investimenti per i quali, entro il 31.12.2025, risultino accettati gli ordini dal venditore e siano stati versati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, secondo quanto previsto dalla disciplina transitoria introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, co. 446, L. n. 207/2024).

---

## Consiglio dell'UE del 17.02.2026 - Aggiornamento da parte del Consiglio UE dei Paesi non cooperativi ai fini fiscali

Il Consiglio Economia e Finanza dell'Unione europea ha approvato l'aggiornamento semestrale della lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.

A seguito della revisione, sono state incluse nella lista le Isole Turks e Caicos nonché il Vietnam, mentre sono state espunte Figi, Samoa e Trinidad nonché Tobago.

La lista aggiornata delle giurisdizioni non cooperative comprende attualmente: Samoa Americane, Anguilla, Guam, Palau, Panama, Russia, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini degli Stati Uniti, Vanuatu e Vietnam.

L'aggiornamento è stato adottato sulla base delle valutazioni predisposte dal gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)». La revisione tiene conto del rispetto degli standard internazionali in materia di trasparenza fiscale, equa imposizione e attuazione delle misure contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili.

Nel corso della medesima riunione sono state approvate modifiche anche all'Allegato II, relativo allo stato di avanzamento degli impegni assunti da talune giurisdizioni per adeguarsi agli standard internazionali.

In particolare, Antigua e Barbuda e le Seychelles sono state rimosse dall'Allegato II a seguito di valutazione positiva del Forum globale OCSE sullo scambio di informazioni su richiesta, mentre al Brunei Darussalam è stata concessa una proroga di sei mesi per l'attuazione delle riforme relative al regime di esenzione dei redditi di fonte estera.

L'Allegato II comprende attualmente nove giurisdizioni: Belize, Isole Vergini Britanniche, Brunei Darussalam, Eswatini, Groenlandia, Giordania, Montenegro, Marocco e Turchia.

La prossima revisione della lista è prevista per ottobre 2026.

---



## Provvedimento n. 33973 del 28.01.2026 - Aggiornamento delle linee guida sul rischio fiscale (regime di adempimento collaborativo)

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato ed integrato, con il Provvedimento n. 33973 del 28.01.2026, le linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, approvate con il Provvedimento n. 5320 del 10.01.2025.

Le linee guida sono indirizzate alle imprese che intendono aderire all'adempimento collaborativo e che, di conseguenza, necessitano di una certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale. Il regime, istituito nel 2015 e rafforzato con il D.Lgs. n. 221/2023, che ha previsto soglie di ingresso progressivamente più basse, si rivolge ai contribuenti dotati di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e consente di avvalersi del dialogo preventivo con l'Agenzia delle Entrate per la gestione di tutte le questioni fiscali ritenute più delicate o incerte.

I documenti approvati con il Provvedimento forniscono indicazioni operative su due casistiche specifiche:

- la possibilità di retrodatare una *Business Combination Under Common Control* in ambito IFRS: il caso concerne la fusione tra società sorelle, ovvero appartenenti da diversi anni al medesimo gruppo ma non legate da un rapporto partecipativo diretto, che avviene nel corso di un certo esercizio, con finalità riorganizzative;
- il trattamento contabile e fiscale dei piani di *stock option* da parte dei soggetti che applicano i principi contabili nazionali: il caso concerne una società che intende sviluppare una propria politica contabile, ai sensi dell'OIC 11, per la contabilizzazione dei piani di assegnazione di azioni, o opzioni su azioni, ai propri dipendenti o amministratori, a fronte di servizi ricevuti ai sensi degli artt. 2357, 2349 co. 1, 2441 co. 8 e 2389, C.c., prendendo a riferimento il principio contabile internazionale IFRS 2 *Share-based payment*.

Fornendo certezze interpretative su questioni contabili complesse, l'Agenzia delle Entrate riduce il rischio di contestazioni *ex post* ed incentiva l'adozione spontanea di sistemi di controllo certificati.

---

## Provvedimento n. 42022 del 03.02.2026 - Disposizioni per l'attuazione del regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale per i contribuenti privi di requisiti

L'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 42022 del 03.02.2026, ha definito le disposizioni attuative del nuovo regime opzionale di adozione del *Tax Control Framework* (TCF) volontario, previsto dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 128/2015.

Il Provvedimento rende pienamente operativo un modello di gestione del rischio fiscale destinato ai contribuenti che, pur non rientrando nei requisiti dimensionali dell'adempimento collaborativo, intendono dotarsi di un sistema strutturato di presidio dei rischi.

### Contenuto del provvedimento

Il documento approva il modello per l'esercizio dell'opzione e individua, quale interlocutore istituzionale, l'unità organizzativa presso la Direzione Centrale Grandi Contribuenti e Internazionale. Sono inoltre precisate:

- le modalità di trasmissione dell'istanza;
- la documentazione da allegare;
- i criteri di rappresentazione dei rischi fiscali e dei relativi presidi di controllo;
- i tempi dell'istruttoria, fissati in 120 giorni;
- le condizioni di permanenza nel regime e i meccanismi di verifica periodica.

La valutazione dell'Agenzia si concentrerà in particolare sulla qualità e completezza del sistema di identificazione, misurazione e gestione dei rischi fiscali adottato dal contribuente.



## Il nuovo quadro cooperativo

Il Provvedimento si inserisce nel processo di progressiva ridefinizione del rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuente, avviato con la riforma fiscale del 2023. La riduzione delle soglie di accesso all'adempimento collaborativo (500 milioni fino al 2028, poi 100 milioni) ha ampliato la platea dei potenziali aderenti, evidenziando l'esigenza di diffondere modelli organizzativi idonei a presidiare il rischio fiscale anche presso imprese di dimensioni medio-piccole.

In questo contesto, il TCF volontario assume un ruolo centrale: consente alle imprese sotto soglia di instaurare un rapporto partecipativo con il Fisco, fondato sulla trasparenza preventiva dei rischi e sull'adozione di adeguati sistemi di controllo interno. L'adesione richiede un impianto organizzativo formalizzato e certificato da professionisti indipendenti e comporta benefici premiali, tra cui la non applicazione delle sanzioni per i rischi comunicati tempestivamente tramite interpello e gestiti in coerenza con il *framework* adottato.

---

## Risposta ad interpello n. 40/2026 - Credito d'imposta per investimenti 4.0: comunicazioni irregolari, modalità di regolarizzazione e sanzioni

Con la Risposta ad interpello n. 40/2026 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla corretta fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 ed in particolare sulle modalità di regolarizzazione delle compensazioni già effettuate in caso di omesso o irregolare invio delle comunicazioni al GSE.

Nella fattispecie oggetto di interpello il contribuente aveva effettuato, nel periodo compreso tra maggio e agosto 2024, investimenti in beni strumentali nuovi ai sensi dell'art. 1, co. 1057-bis, L. n. 178/2020. Tali beni sono stati ordinati prima del 30.03.2024 e interconnessi entro il 31.12.2024. La società aveva però omesso l'invio della comunicazione preventiva e aveva trasmesso la comunicazione di completamento compilata in modo non coerente rispetto alla tipologia di investimento effettuato. Nonostante ciò, aveva proceduto alla compensazione delle prime due quote annuali del credito, una a dicembre 2024 e una a gennaio 2025.

L'Agenzia, dopo aver ribadito un principio già affermato in precedenti documenti di prassi (Risposte ad interpello n. 260/2024 e n. 69/2025), ovvero che *«la presentazione - nell'ordine - della comunicazione preventiva e di quella di completamento rappresenta un adempimento amministrativo di carattere strumentale in assenza del quale, ferma la sussistenza dei crediti sorti attraverso la realizzazione dell'investimento, ne è, tuttavia, preclusa la fruizione in compensazione»*, fornisce chiarimenti circa le modalità attraverso cui sanare le violazioni commesse.

In particolare, ha precisato che:

- per la quota compensata nel 2025, la violazione può essere rimossa, ai sensi dell'art. 13, co. 4-ter, del D.Lgs. n. 471/1997, *«entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all'anno di commissione della violazione»*, presentando nell'ordine, le comunicazioni preventiva e di completamento e pagando la sanzione fissa di 250 euro;
- per la quota compensata nel 2024, essendo decorso il termine richiamato al punto precedente, la violazione configura un'indebita compensazione di credito non spettante ai sensi dell'art. 13, co. 4-bis, del D.Lgs. n. 471/1997, con conseguente applicazione della sanzione pari al 25% del credito indebitamente compensato, il quale dovrà essere riversato unitamente agli interessi legali.

In entrambi i casi vi è la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/1997.

---



## Sentenza della Corte di Cassazione n. 1635 del 25.01.2026 - *Royalties*, ritenuta convenzionale, nozione di beneficiario effettivo

La Corte Suprema di Cassazione, con la Sentenza n. 1635 del 25.01.2026, si è pronunciata in merito all'applicazione della ritenuta d'acconto sulle *royalties* corrisposte da una società italiana a una consociata tedesca, nell'ambito della Convenzione Italia-Germania contro le doppie imposizioni, con particolare riferimento alla nozione di «beneficiario effettivo».

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate che contestava l'omesso versamento di ritenute sulle *royalties* pagate dalla società italiana alla consociata tedesca, ritenendo che il reale beneficiario fosse la casa madre statunitense. Secondo l'Amministrazione finanziaria, la società tedesca avrebbe agito come mera intermediaria («*conduit company*»), trasferendo integralmente le *royalties* alla società americana e pertanto la ritenuta avrebbe dovuto essere applicata secondo la Convenzione Italia-USA (10%) e non secondo quella Italia-Germania (5%).

Le Commissioni tributarie di merito avevano accolto le ragioni della società italiana, escludendo la natura di mera intermediaria della società tedesca, in quanto effettivamente operante sul mercato europeo. Tuttavia, la Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, richiamando i principi consolidati in materia di fiscalità internazionale e la disciplina convenzionale e unionale sul «beneficiario effettivo».

La Corte ha ribadito che la nozione di «beneficiario effettivo» va oltre la mera esistenza di una struttura societaria operativa: ciò che rileva è la reale disponibilità giuridica ed economica del reddito percepito. Se la società percettrice delle *royalties* è obbligata, per vincoli contrattuali o di fatto, a trasferire integralmente i proventi a un soggetto terzo, essa non può essere considerata beneficiario effettivo ai fini convenzionali. In tal senso, la presenza di una *e-mail* interna che attestava il trasferimento integrale delle *royalties* alla casa madre statunitense è stata ritenuta elemento indiziario rilevante.

---

## Sentenza della Corte di Cassazione n. 1749 del 26.01.2026 ed Ordinanza n. 1750 del 26.01.2026 - Riporto delle perdite fiscali

Con la Sentenza n. 1749 del 26.01.2026 e l'Ordinanza n. 1750 del 26.01.2026 la Cassazione si è espressa - in relazione a differenti periodi d'imposta (2010 per la Sentenza, 2007 e 2008 per l'Ordinanza) - in merito all'utilizzo delle perdite fiscali a seguito di un'operazione di acquisizione societaria.

Ad avviso dell'Amministrazione finanziaria e delle Corti di primo e secondo grado, lo scopo dell'acquisizione societaria era stato solo quello di acquisire le perdite fiscali - maturate in periodi anteriori al cambio del controllo della società - per compensare gli imponibili positivi.

Il contribuente aveva *in primis* obiettato che le perdite si erano generate nel 2006 e l'avviso di accertamento era stato notificato a dicembre 2012 e che, quindi, fosse decorso il termine di decadenza quinquennale ex art. 43 del D.P.R. n. 600/1973. A tal riguardo la Cassazione ha chiarito che non conta l'anno in cui le perdite si sono generate, bensì quello in cui sono state utilizzate in compensazione (ossia il 2010) ed è, quindi, sorta la pretesa fiscale.

Quanto alle altre doglianze, il contribuente contestava che il carattere elusivo dell'operazione fosse desunto in base all'art. 37-*bis* del D.P.R. n. 600/1973. A tal riguardo la Suprema Corte ha dato ragione al contribuente, in quanto non si applica la disciplina generale antiabuso, bensì la norma speciale di cui all'art. 84, co. 3, TUIR.

Infatti, l'art. 37-*bis* del D.P.R. n. 600/1973, in vigore fino al 2015, mirava a contrastare le operazioni contemplate al comma 3, prive di valide ragioni economiche, dirette ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.



Secondo la Cassazione la questione è regolata, invece, dall'art. 84, co. 3, del TUIR, ove, al fine di contrastare il commercio delle c.d. «bare fiscali», viene precluso l'utilizzo delle perdite fiscali dell'entità acquisita al ricorrere congiunto di due condizioni:

- l'acquisto da parte di terzi della maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie della società in perdita;
- la modifica dell'attività principale esercitata nei periodi in cui le perdite sono state realizzate.

Nel caso di specie, i giudici di merito non hanno verificato se in concreto l'attività principale fosse stata modificata e per tale motivo la Sentenza è stata cassata.

---

### Ordinanza della Corte di Cassazione n. 3591 del 17.02.2026 - Esterovestizione, natura reale o fittizia della società estera

Con l'Ordinanza in esame, depositata il 17.02.2026, la Corte di Cassazione si è espressa sul tema dell'esterovestizione, consolidando l'orientamento ormai pacifico della corretta interpretazione dell'art. 73, co. 3, del TUIR, in termini sostanziali, della nozione di «sede dell'amministrazione» quale «sede effettiva» dello svolgimento delle attività amministrative e di direzione.

La vicenda trae origine da un accertamento rivolto ad una società formalmente residente nella Repubblica di San Marino, considerata dall'Amministrazione finanziaria italiana fiscalmente residente in Italia, per gli anni di imposta 2007-2010. Annullato l'avviso di accertamento dai giudici di merito, la Suprema Corte, tuttavia, con l'Ordinanza in commento, cassa la Sentenza d'appello censurando l'erronea applicazione dei principi in materia di residenza fiscale delle società.

In proposito, la Corte precisa che i criteri di collegamento territoriale previsti dall'art. 73, co. 3, del TUIR, ossia sede legale, sede dell'amministrazione o oggetto principale, sono tra loro alternativi e paritetici e che, pertanto, la ricorrenza di uno di essi - per la maggior parte del periodo di imposta - determina la residenza fiscale in Italia a prescindere dell'accertamento di uno specifico intento elusivo.

In particolare, la «sede dell'amministrazione» coincide con la «sede effettiva», intesa come il luogo in cui si svolgono concretamente le attività direttive e gestionali della società e vengono assunte le decisioni strategiche. L'esterovestizione, tuttavia, secondo la Corte, non è esclusa dalla mera esistenza di una sede legale estera (come ritenuto nei giudizi di merito), qualora la direzione effettiva o l'oggetto principale risultino localizzati nel territorio dello Stato.

La prova può essere fornita mediante presunzioni, purché consistenti in elementi indiziari gravi precisi e concordanti, da valutare nel loro insieme, ed evitando un esame «atomistico» dei singoli elementi (come analizzato nei giudizi di merito).

Gli ermellini ribadiscono, infine, in via incidentale ed a completezza, che l'applicazione dell'art. 73 del TUIR non richiede la dimostrazione di un intento elusivo, pur dovendo essere rispettato il controlimite della libertà di stabilimento, che presuppone l'effettivo esercizio di un'attività economica nello Stato estero.

---



## Provvedimento n. 424470 del 31.10.2025 - Modalità operative per il collegamento tra POS e Registratori Telematici

Dal 01.01.2026 è entrato in vigore l'obbligo di collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS fisici o virtuali) e gli strumenti utilizzati per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (RT).

La disciplina è prevista dall'art. 2, co. 3, del D.Lgs. n. 127/2015, come modificato dall'art. 1, co. 74-77, della L. n. 207/2024, e attuata con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31.10.2025. La norma stabilisce che lo strumento mediante il quale sono accettati pagamenti elettronici debba essere sempre collegato allo strumento con cui i corrispettivi sono registrati, memorizzati in modo puntuale e trasmessi in forma aggregata, al fine di garantire la coerenza tra gli importi incassati e quelli certificati fiscalmente.

Il collegamento richiesto è di natura logica e non comporta un'interconnessione materiale tra dispositivi. In concreto, il contribuente deve accedere all'area riservata «Fatture e Corrispettivi» dell'Agenzia delle Entrate e procedere all'associazione di ciascun POS utilizzato con il relativo registratore telematico, verificando che tutti i dispositivi impiegati per operazioni soggette a emissione di documento commerciale risultino correttamente collegati.

Sotto il profilo temporale, sebbene l'obbligo decorra dal 01.01.2026, è stata prevista una fase transitoria in relazione alla messa a disposizione della specifica funzionalità *web*. Per i POS attivi nel mese di gennaio 2026, il collegamento deve essere effettuato entro 45 giorni dalla messa a disposizione della procedura. Per i POS attivati successivamente, l'associazione deve essere registrata tra il sesto e l'ultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di attivazione.

Il contribuente deve inoltre provvedere all'aggiornamento del collegamento in caso di attivazione di nuovi dispositivi, dismissione di quelli esistenti o variazioni organizzative.

L'errata o l'omessa trasmissione dei dati degli strumenti di pagamento elettronico integra violazione ai sensi dell'art. 11, co. 2-*quinquies*, del D.Lgs. n. 471/1997, con applicazione della sanzione di € 100,00 per ciascuna violazione, entro il limite massimo di € 1.000,00 per trimestre.

Quanto all'ambito applicativo, l'obbligo riguarda i soggetti tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Restano esclusi i casi in cui tutti i corrispettivi siano certificati esclusivamente mediante fattura. Non sussiste inoltre obbligo di collegamento per i POS utilizzati esclusivamente per operazioni esonerate dalla certificazione dei corrispettivi (quali vendite di tabacchi, cessioni di carburante o operazioni effettuate tramite distributori automatici).

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile nei giorni scorsi la Guida Operativa per procedere al collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e quelli di certificazione dei corrispettivi (POS-RT), direttamente sul portale «Gestione collegamenti» dell'area digitale «Fatture e Corrispettivi» del contribuente.

---

## Risoluzione n. 7/E del 12.02.2026 e Risposta ad interpello n. 58/2026 - Detraibilità IVA assolta sui *transaction costs* nell'ambito delle operazioni di MLBO (*merger leveraged buy-out*) e modalità di recupero dell'imposta per le operazioni pregresse

Con la Risoluzione n. 7/E del 12.02.2026 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla detraibilità dell'IVA addebitata in rivalsa sui costi di transazione (*transaction costs*), sostenuti da una società veicolo (SPV) nell'ambito di un'operazione di acquisizione con indebitamento seguita dalla fusione della società veicolo nella società *target* (*merger leveraged buy-out* - MLBO) effettuata ai sensi dell'art. 2501-*bis*, del C.c..



Il documento di prassi richiama preliminarmente quanto previsto dall'art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 che subordina l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA, sulle operazioni passive, alla duplice condizione che: (i) il soggetto che invoca il diritto alla detrazione sia qualificato come «soggetto passivo» ai fini IVA e (ii) i beni e servizi acquistati siano impiegati per l'effettuazione di operazioni attive soggette all'imposta.

L'Agenzia delle Entrate ricorda come, ai sensi dell'art. 4, co. 5, del D.P.R. n. 633/1972, le società *holding*, esercenti attività di detenzione delle partecipazioni senza interferenze nella gestione delle società partecipate, non siano considerate esercenti attività commerciale ai fini IVA e, pertanto, alle stesse non sia, in generale, riconosciuto il diritto alla detrazione dell'IVA. Tale approccio veniva, dalla stessa Agenzia delle Entrate, applicato anche alle società veicolo nelle operazioni di MLBO (Circolare n. 16/E del 28.04.2016 e Consulenza giuridica n. 17/E del 17.06.2019).

Al riguardo, nella Risoluzione qui in commento, viene peraltro evidenziato come la Corte di Giustizia UE abbia avuto modo di chiarire che il principio di neutralità dell'IVA esige che le prime spese di investimento, effettuate ai fini dell'avvio di un'attività economica imponibile, siano considerate già esse stesse espressive di attività economiche che attribuiscono il diritto alla detrazione. Viene, inoltre, osservato che, sulla scorta di quanto sancito dalla giurisprudenza unionale e domestica, i costi sostenuti dalla SPV sono sostanzialmente prodromici all'avvio dell'attività economica della società *target* che, a conclusione dell'operazione di MLBO, incorporerà la società veicolo.

L'Agenzia delle Entrate conclude, pertanto, osservando che la società «veicolo» non è riconducibile alla fattispecie della mera detenzione di partecipazioni, bensì è qualificabile come soggetto passivo ai fini IVA in conseguenza del nesso sussistente tra i costi sostenuti e le operazioni attive (soggette a imposta) che saranno effettuate dalla società risultante dalla fusione. Per tale ragione, in forza del principio di neutralità, è riconosciuto il diritto alla detrazione dell'imposta assoluta sulle spese di investimento preordinate all'esercizio finale di un'attività produttiva.

Con la Risposta ad interpello n. 58/2026 l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di recupero dell'IVA non detratta in relazione ad operazioni di MLBO realizzate dalle società SPV in periodi d'imposta precedenti. In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha escluso la possibilità di ricorrere alla dichiarazione IVA integrativa ai sensi dell'art. 8, co. 6-*bis*, del D.P.R. n. 322/1998, ritenendo che il mancato esercizio della detrazione non integri un errore od omissione (fattispecie che consente la presentazione di dichiarazioni integrative), bensì una scelta consapevole effettuata dal soggetto passivo in coerenza con il precedente orientamento di prassi.

Per l'imposta non detratta, la Risposta ad interpello ammette, però, in via alternativa, il recupero del tributo mediante l'istanza di restituzione dell'IVA non dovuta, ai sensi dell'art. 30-*ter*, co. 1, del D.P.R. n. 633/1972, entro il termine di due anni dalla data del versamento o, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. A tale riguardo, l'Agenzia rileva, infine, che «*nel caso prospettato il presupposto per il rimborso .... possa ragionevolmente ... decorrere dal 9 agosto 2024*», data in cui la Corte di Cassazione con le sentenze n. 22649 e n. 22608 ha statuito la detraibilità dell'IVA assoluta dalle società veicolo sui *transaction costs* «*a condizione che la società risultante dalla fusione con la società c.d. «target» sia qualificabile alla stregua di soggetto passivo IVA e goda, a propria volta, del diritto alla detrazione dell'imposta*».

---



## Sentenza del Tribunale UE del 11.02.2026 Causa T-689/2024 - Fatture a cavallo d'anno: termini per la detrazione dell'IVA per il cessionario o committente

Nella Sentenza T-689/2024 dell'11.02.2026, il Tribunale UE ha stabilito che è in contrasto con la Direttiva IVA la normativa nazionale da cui risulti che il soggetto passivo IVA non può esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta assolta a monte, nella dichiarazione presentata per il periodo in cui soddisfaceva le condizioni sostanziali per beneficiare di tale diritto, se nel corso di tale periodo il soggetto passivo non ha ricevuto la fattura corrispondente, e ciò anche qualora l'abbia ricevuta prima della presentazione della dichiarazione.

Con la Sentenza in commento, il Tribunale UE si è occupato dell'interpretazione degli artt. 167, 168, lett. a), e 178, lett. a), della Direttiva IVA (Direttiva n. 2006/112/CE) in relazione alla detrazione dell'IVA su cessioni di gas e di energia elettrica, menzionata su fatture ricevute nel corso del periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale l'acquisto era stato effettuato.

In particolare, una società polacca ha presentato all'Autorità tributaria una domanda di parere anticipato in materia di IVA, per sapere se avesse il diritto di detrarre l'imposta a monte indicata nelle fatture debitamente emesse per l'acquisto di gas e di energia elettrica, anche se ricevute durante il periodo d'imposta successivo, ma non oltre la data di presentazione della dichiarazione fiscale.

Il contenzioso sorto successivamente ha portato il giudice del rinvio a sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

*«Se gli articoli 167, 168, [lettera] a), e 178, [lettera] a), della direttiva [IVA], nonché i principi di neutralità fiscale, effettività e proporzionalità, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione nazionale come l'articolo 86, paragrafo 10b, punto 1, della [legge sull'IVA], dalla quale risulta che il soggetto passivo non può esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta assolta a monte nella dichiarazione presentata per il periodo in cui aveva soddisfatto le condizioni sostanziali per beneficiare di tale diritto, se nel corso di tale periodo egli non abbia ancora ricevuto la fattura, anche se l'abbia ricevuta prima della presentazione della dichiarazione in parola».*

Nella Sentenza in commento, il Tribunale UE ha stabilito che le citate disposizioni della Direttiva IVA nonché i principi di neutralità dell'imposta e di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che sono contrari a una normativa nazionale da cui risulti che il soggetto passivo non può esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta assolta a monte, nella dichiarazione presentata per il periodo in cui soddisfaceva le condizioni sostanziali per beneficiare di tale diritto, se nel corso di tale periodo il soggetto passivo non ha ricevuto la fattura corrispondente, e ciò anche qualora l'abbia ricevuta prima della presentazione della dichiarazione.

---

## CONTATTI

Viale Abruzzi, 94  
20131 Milano  
Tel. 02 58 20 10

**BDO Tax S.r.l. Stp**  
[centrostudi@bdo.it](mailto:centrostudi@bdo.it)

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi professionali alle imprese.

## Audit | Advisory | Digital | Tax | Law

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Nonostante l'attenzione con cui è stata preparata, la presente pubblicazione deve essere considerata soltanto come un'indicazione di massima e non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Non si deve fare affidamento sulla pubblicazione per trattare situazioni specifiche e non si deve agire, o astenersi dall'agire, sulla base delle informazioni ivi contenute senza un parere professionale specifico. Si prega di rivolgersi alla società membro di BDO della propria area geografica per discutere di queste questioni tenendo conto delle proprie particolari circostanze. La redazione di questo numero è stata completata il 5 marzo 2026.

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Nonostante l'attenzione con cui è stata preparata, la presente pubblicazione deve essere considerata soltanto come un'indicazione di massima e non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Non si deve fare affidamento sulla pubblicazione per trattare situazioni specifiche e non si deve agire, o astenersi dall'agire, sulla base delle informazioni ivi contenute senza un parere professionale specifico. Si prega di rivolgersi alla società membro di BDO della propria area geografica per discutere di queste questioni tenendo conto delle proprie particolari circostanze. La redazione di questo numero è stata completata il

[www.bdo.it](http://www.bdo.it)



Vuoi ricevere aggiornamenti e notizie da BDO direttamente via email?  
Iscriviti alle nostre mailing list.

